

LEGGE REGIONALE 16 agosto 2002, n. 24

Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3

1. L'articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", è sostituito dal seguente:

"Art. 39 - Ammontare del tributo.

1. L'ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito e disciplinato dall'articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è determinato ai sensi del medesimo articolo 3.

2. L'ammontare del tributo, per ogni tonnellata di rifiuti conferiti in discarica, è fissato nel modo seguente:

- a) euro 1,03 per i rifiuti speciali non pericolosi del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi;*
- b) euro 2,07 per i rifiuti speciali pericolosi del settore minerario estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;*
- c) euro 10,33 per rifiuti speciali non pericolosi;*
- d) euro 20,66 per i rifiuti speciali pericolosi;*
- e) euro 25,82 per tutti i rifiuti urbani, ancorché conferiti in discariche per rifiuti speciali, nonché per le altre tipologie di rifiuti speciali conferite in discariche per rifiuti urbani.*

3. Sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell'ammontare fissato dal comma 2 i seguenti rifiuti:

- a) i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;*
- b) gli scarti e i sovralli di impianti ove vengono svolte operazioni di recupero di cui all'allegato C del decreto legislativo n. 22/1997, nonché le scorie dei forni degli impianti di termodistruzione conferite in discarica per rifiuti urbani;*
- c) i fanghi palabili conferiti in discariche controllate;*
- d) i rifiuti provenienti da attività di ripristino ambientale di siti inquinati nonché da attività di bonifica regolate dalla vigente normativa, anche in tema di amianto.*

4. Sono soggetti al pagamento del tributo in misura ridotta rispetto all'ammontare fissato dal comma 2, lettera e), i seguenti rifiuti per le percentuali appresso indicate:

- a) pagamento nella misura del trenta per cento del tributo, per il conferimento della frazione dei rifiuti urbani qualora nell'anno precedente a quello di pagamento del tributo il Comune produttore abbia assicurato il raggiungimento dell'obiettivo del cinquanta per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;*
- b) pagamento nella misura del sessantacinque per cento del tributo, per il conferimento della frazione dei rifiuti urbani, qualora nell'anno precedente a quello di pagamento del tributo il Comune produttore abbia assicurato il raggiungimento dell'obiettivo del trentacinque per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.*

5. Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al comma 4 è certificato annualmente dall'Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all'articolo 5 della presente legge.

6. Le riduzioni del tributo previste dal comma 3 non si applicano ai rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, considerando tali anche i rifiuti che nel Veneto, prima del conferimento in discarica, sono assoggettati solamente ad operazioni di:

- a) stoccaggio come definito all'articolo 6, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 22/1997;*
- b) trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, quale riduzione volumetrica, miscelazione, inertizzazione, stabilizzazione, solidificazione.*

7. La frazione organica stabilizzata, utilizzata per la ricopertura giornaliera o definitiva, nonché gli altri materiali utilizzati per la realizzazione e gestione di discariche, non sono assoggettati al pagamento del tributo, limitatamente alle quantità previste nel progetto di discarica approvato o da successivi provvedimenti autorizzativi.

8. In caso di bonifica di siti inquinati, mediante utilizzazione di rifiuti già presenti nel sito, ai sensi dell'articolo 34, i rifiuti utilizzati per la bonifica non sono assoggettati al pagamento del tributo, purché il soggetto che effettua la bonifica sia diverso da colui che ha cagionato l'inquinamento ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997."

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 agosto 2002

Galan

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3

Dati informativi concernenti la legge regionale 16 agosto 2002, n. 24

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Renato Chisso, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 31 maggio 2002, n. 16/dcl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 6 giugno 2002, dove ha acquisito il n. 275 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 7ª in data 6 giugno 2002;
- La 7ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 16 luglio 2002;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Maurizio Conte, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 luglio 2002, n. 7464.

2. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il nuovo testo dell'articolo 39 che si propone all'aula conferma, per quanto riguarda i commi 1 e 2, il testo previgente con la sola modifica che riferisce la commisurazione del tributo a tonnellata anziché a chilogrammo come originariamente indicato.

Per quanto concerne il comma 3 è stata confermata la riduzione del venti per cento dell'ammontare fissato, in via generale dal comma 2, per i rifiuti che presentano caratteristiche particolari. Tale riduzione non si applica, come previsto dal comma 6, ai rifiuti prodotti extra regione, ivi inclusi quelli che sono stati

assoggettati solo a operazioni di stoccaggio o preliminari al loro smaltimento.

È stato anche stabilito che, per i rifiuti urbani, il tributo abbia una riduzione in relazione ai risultati ottenuti dalle Amministrazioni comunali nella raccolta differenziata. Così il pagamento del tributo è stato ridotto al trenta per cento del suo importo ordinario per i Comuni che provvedono alla raccolta differenziata per il cinquanta per cento dei rifiuti, e al sessantacinque per cento del tributo per quelli che abbiano raggiunto l'obiettivo del trentacinque per cento di raccolta differenziata. La certificazione del raggiungimento di tali obiettivi è stata demandata all'Osservatorio regionale istituito presso l'ARPAV dalla legge regionale n. 3/2000.

L'articolo, al comma 7, prevede che la frazione organica stabilizzata utilizzata per la copertura giornaliera o definitiva non sia assoggettata al pagamento del tributo qualora conforme alla quantità prevista dal progetto di scarica.

Parimenti non sono soggetti al pagamento del tributo i rifiuti utilizzati per la bonifica, ex articolo 34 della legge regionale n. 3/2000, sempreché il soggetto che effettua la bonifica sia diverso da colui che ha causato l'inquinamento.

La Settima Commissione consiliare, nella seduta del 16 luglio 2002 ha espresso a maggioranza (favorevoli i gruppi Forza Italia, Alleanza Nazionale, Liga Veneta - Lega Nord - Padania, CDU - PPE; si sono riservati l'espressione del voto in aula i gruppi DS e Insieme per il Veneto - La Margherita) parere favorevole in ordine al presente progetto di legge.

3. Struttura di riferimento

Direzione tutela ambiente